

12571/96

LIMITE

PUBLIC 12

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO NOVEMBRE 1996

Il presente documento contiene in allegato un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel novembre 1996 corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONE
1960° Consiglio "Questioni economiche e finanziarie" dell'11 novembre 1996 Regolamento (Euratom/CE) del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità 1961° Consiglio "Sanità" del 12 novembre 1996 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1995-2000) (94/0135(COD)) 1962° Consiglio "Industria" del 14 novembre 1996 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3076/95 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen	8055/1/96 REV 1 + REV 1 COR 1 (fi) + REV 2 (s) PE-CONS 3623/1/96 REV 1 + REV 1 COR 1 (f) + REV 1 COR 2 (fi) + REV 1 COR 3 (i) + REV 1 COR 4 (dk) + REV 1 COR 5 (en) + REV 1 COR 6 (d) + REV 1 COR 7 (gr) + REV 1 COR 8 (nl) + REV 1 COR 9 (nl) + REV 1 COR 10 (es) 10500/96	271/96, 272/96, 273/96, 274/96, 275/96, 276/96, 277/96, 278/96, 279/96, 280/96, 281/96, 282/96, 283/96 284/96	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- NOVEMBRE 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONE
1963° Consiglio Agricoltura del 18 novembre 1996 Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/402/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna 1996/1997, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1964° Consiglio "Bilancio" del 19 novembre 1996 Direttiva e regolamenti - direttiva del Consiglio relativa alle modalità di noleggior e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità, - regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, - regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	10651/96 + COR 1 (en,gr) + COR 2 (en) 11553/96 11308/96 7731/2/96 REV 2 + REV 2 COR 1 7730/2/96 REV 2 + REV 2 COR 1 7732/2/96 REV 2	285/96, 286/96, 287/96 288/96	Contro P Contro D

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONE
1965° Consiglio "Istruzione" del 21 novembre 1996 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/246/CEE, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) 1994-1998) Decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione 1966° Consiglio "Pesca" del 22 novembre 1966 Regolamenti del Consiglio: - regolamento che stabilisce, per la campagna 1997, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 - regolamento che stabilisce, per la campagna 1997, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 - regolamento che stabilisce, per la campagna di pesca 1997, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 Regolamento del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura	11324/96 10670/96 11653/96 11655/96 11656/96 11686/96	289/96	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - NOVEMBRE 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTAZIONE
1967° Consiglio "Sviluppo" del 22 novembre 1996 Regolamento (CE) del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo 1970° Consiglio "Mercato interno" del 26 novembre 1996 Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario	10546/96 + COR 1 (fi) 10503/96 + COR 1 (i,en,gr) + COR 2 REV 1 (s) PE-CONS 3631/96 + COR 1 (gr)	290/96, 291/96, 292/96, 293/96, 294/96, 295/96, 296/96 297/96, 298/96, 299/96	Astenuti A, NL

DICHIARAZIONE 271/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

"Il Consiglio e la Commissione confermano, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 1, primo comma, la dichiarazione a verbale del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativa all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Secondo tale dichiarazione "le risorse proprie rimosse direttamente per conto delle Comunità sono, nello stato attuale del diritto comunitario, quelle menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 94/729/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU n. L 293 del 12.11.1994, pag. 9)."

DICHIARAZIONE 272/96

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 1, secondo comma

"Il Consiglio ritiene che le disposizioni del presente regolamento si applichino sia alle spese comunitarie pagate per il tramite degli Stati membri, sia alle spese dirette effettuate dalla Commissione."

DICHIARAZIONE 273/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, secondo comma

"La Commissione si dichiara disposta a elaborare un "vademecum" sulle modalità di applicazione del presente regolamento da parte dei suoi servizi, nonché un elenco delle normative comunitarie settoriali contemplate da questo comma."

DICHIARAZIONE 274/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 2, primo comma, secondo trattino

- "1. La Commissione ritiene che questo regolamento costituisca uno degli strumenti che concorreranno all'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Madrid, di assicurare un livello equivalente di tutela in qualsiasi luogo della Comunità e in tutti i settori del bilancio. Esso è destinato a istituire la ricerca di irregolarità e non a permettere che si operino regolari controlli sulla corretta applicazione della normativa comunitaria.
2. A tal fine, si potrà procedere ai controlli e alle verifiche sul posto di cui all'articolo 2, primo comma, secondo trattino, qualora in un determinato Stato membro sorgano difficoltà in situazioni che possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità o intaccare la credibilità dell'Unione.
3. Senza per questo pretendere che la nozione di equivalenza implichi il raggiungimento di un livello di tutela identico in seno alla Comunità, le azioni intraprese in base al presente regolamento consentiranno, in casi specifici, di rafforzare il controllo con l'aiuto della Commissione. Tali interventi permetteranno di risanare le situazioni specifiche e di assicurare una sufficiente efficacia dei controlli nell'insieme dell'Unione.
4. La Commissione rammenta che l'omogeneità dei controlli e delle verifiche sul posto deve far sì che siano recuperati importi elusi o indebitamente riscossi, e che siano applicate sanzioni comunitarie o nazionali, concrete, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, per garantire l'efficacia e l'uniformità del diritto comunitario."

DICHIARAZIONE 275/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4

"La Commissione dichiara che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, l'espressione "in tempo utile" avrà il seguente significato.

L'informazione dell'autorità o delle autorità competenti dello Stato membro interessato da un controllo sul posto sarà fornita con sufficiente anticipo affinché l'autorità destinataria degli elementi forniti dalla Commissione abbia il tempo necessario per il ricevimento ed un primo esame. Bisogna anche permettere allo Stato membro di organizzare il controllo presso gli operatori interessati.

In casi eccezionali, quando è assolutamente indispensabile ridurre i termini per assicurare la riuscita di una operazione di controllo sul posto, la Commissione può informare lo Stato membro interessato immediatamente prima dell'inizio del controllo con i mezzi più rapidi. Le circostanze eccezionali risultano dalla concomitanza di una informazione che la Commissione ha ottenuto poco prima di agire, con una situazione di fatto tale per cui un qualsiasi ritardo provocherebbe l'insuccesso. Pertanto esse non autorizzano controlli senza preavviso.

La Commissione non è mai dispensata dall'informare preventivamente lo Stato membro interessato.

Il Consiglio prende atto di questa dichiarazione."

DICHIARAZIONE 276/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 4, secondo comma

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la realizzazione di un controllo congiunto non deve causare ritardi tali da pregiudicare la rapidità e l'efficacia dell'operazione."

DICHIARAZIONE 277/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 5, terzo comma

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che con le parole "altri operatori economici interessati" si intende ogni persona fisica o giuridica che sia interessata senza che debba essere necessariamente considerata operatore economico nel senso del paragrafo 1.

Sarebbero così presi in considerazione fornitori, clienti, subappaltatori, addetti allo svincolo delle merci in dogana, locatari di depositi, ecc., aventi una relazione commerciale con gli operatori economici che hanno commesso o sono sospettati di aver commesso una irregolarità.

Controlli e verifiche sul posto possono essere effettuati presso altri operatori economici interessati quando, nell'ambito di un'inchiesta, ciò risulti necessario per ottenere prove supplementari che non sono disponibili presso operatori economici direttamente coinvolti (documenti di trasporto, contratti, ecc.) ma sono indispensabili per l'accertamento di un'irregolarità commessa da altra persona o per scoprire un circuito fraudatorio organizzato da altre persone."

DICHIARAZIONE 278/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

"La Commissione dichiara che gli esperti nazionali distaccati, messi a sua disposizione dagli Stati membri, non possono effettuare da soli controlli e verifiche sul posto. Essi faranno parte di un gruppo di controllo sotto l'autorità di un funzionario o di un agente della Commissione."

DICHIARAZIONE 279/96

Dichiarazione della delegazione francese sull'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

"La delegazione francese ritiene che il riferimento al diritto comunitario applicabile riguardi solo, nella fattispecie, lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee."

DICHIARAZIONE 280/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 7, paragrafo 1

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le autorità nazionali devono consentire l'accesso a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle ottenute dai controllori nazionali nel corso di indagini giudiziarie, se tali informazioni sono a disposizione delle autorità amministrative nazionali."

DICHIARAZIONE 281/96

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 8, paragrafo 3

"Il Consiglio dichiara che questo articolo non può in alcun caso implicare che i controllori della Commissione possano svolgere missioni di polizia giudiziaria negli Stati membri."

DICHIARAZIONE 282/96

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 8, paragrafo 4

"Il Consiglio constata che il regolamento (CEE) n. 1468/81, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (GU n. L 144 del 2.6.1981, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 3), verrà sostituito da un nuovo regolamento che è attualmente oggetto di un orientamento comune (cfr. doc. 4324/95 UD 10 AGRI 9) a cui si prevede di apportare adattamenti tecnici (cfr. doc. 6299/96 UD 43 AGRI 28) in seguito all'adozione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU n. L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

In attesa dell'adozione del suddetto regolamento, il Consiglio invita la Commissione a far sì che i suoi controllori assicurino un livello di protezione dei dati che tenga pienamente conto dello spirito delle disposizioni del regolamento."

DICHIARAZIONE 283/96

Dichiarazione della delegazione austriaca sull'articolo 9, secondo comma

"La delegazione austriaca interpreta le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, nel senso che il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri di adottare eventuali misure coercitive."

DICHIARAZIONE 284/96

Dichiarazione della Commissione

Articolo 5, paragrafo 4:

"La Commissione si impegna a fornire annualmente al Parlamento europeo la stessa informazione sulle decisioni prese."

DICHIARAZIONE 285/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4 i), paragrafo 2 del regolamento n. 805/68

- Nell'attuazione del regime previsto dall'articolo 4 i), paragrafo 2 del regolamento n. 805/68, la Commissione terrà conto, ai fini della determinazione della riduzione del peso medio del 15 %, delle eventuali differenze nelle modalità di presentazione delle carcasse esistenti nei vari Stati membri.

DICHIARAZIONE 286/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4 i), paragrafo 2 del regolamento n. 805/68

- La Commissione conferma che, per l'applicazione del regime di cui all'articolo 4 i), paragrafo 2 del regolamento n. 805/68, potranno beneficiare del premio gli operatori, compresi i produttori.

DICHIARAZIONE 287/96

Dichiarazione della delegazione italiana sull'articolo 6 a) (nuovo)

La trasposizione nel testo giuridico (art. 6 a), paragrafo 1 del Reg. CEE n. 805/68 - doc. n. 11308/96, art. 1, paragrafo 8) delle conclusioni raggiunte nel Consiglio del 28 e 29 ottobre 1996 relativamente alla possibilità di procedere, in caso di necessità, all'acquisto all'intervento di carni fresche e refrigerate provenienti da bovini magri di sesso maschile originari della Comunità (broutards), non è conforme né nella lettera né nello spirito a quanto approvato dal Consiglio (paragrafo 2 del doc. 11254/96).

Ferma restando ad ogni effetto la predetta valutazione da parte della delegazione italiana, si rileva che si tratta di una interpretazione che dilata i termini di tempo fissati dal compromesso votato dai Ministri e che pertanto costituisce un precedente a cui per l'avvenire la delegazione italiana potrà richiamarsi in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

DICHIARAZIONE 288/96

Regolamento nel suo insieme

"Il Consiglio riconosce che una liberalizzazione del mercato della navigazione interna dovrebbe essere accompagnata da iniziative dirette a ridurre l'eccesso di capacità.

Al fine di utilizzare i 20 milioni di ecu già iscritti nel bilancio 1996, il Consiglio ha preso posizione a favore della creazione di un quadro giuridico per il cofinanziamento comunitario dei programmi di demolizione nel settore della navigazione interna per il corrente anno.

Tuttavia il Consiglio e la Commissione dichiarano che nel periodo successivo al 1996 la Comunità non dovrebbe partecipare al finanziamento dei programmi di demolizione nel settore della navigazione interna."

DICHIARAZIONE 289/96

"La Commissione accoglie favorevolmente il contributo della Conferenza dei servizi di traduzione degli Stati europei ("Küdes") alla cooperazione in materia di traduzione per i governi. La "Küdes" sarà invitata a partecipare alla concertazione e ad altre iniziative pertinenti prese dalla Commissione. Quest'ultima discuterà senza indugio con l'apparato direttivo della conferenza sulle modalità di attuazione di detta cooperazione.

In questo contesto la Commissione desidera segnalare l'esistenza del Comitato interistituzionale per la traduzione incaricato di promuovere il coordinamento tra i servizi di traduzione delle varie istituzioni e il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 290/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, paragrafo 2

"L'inclusione dei paesi del Caucaso e dell'Asia centrale tra i paesi che possono beneficiare del regolamento "risanamento a favore di tutti i paesi in via di sviluppo" estende il campo di applicazione geografica della proposta iniziale.

Nella misura in cui le disposizioni del futuro regolamento TACIS non prevedono azioni di risanamento a favore di questi paesi, sarà necessario stabilire misure di bilancio complementari per permettere di avviare effettivamente azioni a favore dei suddetti paesi che non si realizzino a scapito degli attuali beneficiari."

DICHIARAZIONE 291/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 6, paragrafo 3, primo comma

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che al momento della revisione delle regole interne dei Comitati saranno precisate, se necessario e in analogia con quelle del Comitato del FES, procedure semplificate e accelerate per azioni urgenti e per i casi di impegni supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 4."

DICHIARAZIONE 292/96

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sull'articolo 6, paragrafo 4

"I rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato di cui all'articolo 7 dovrebbero avere la possibilità di esaminare periodicamente in qual modo ci si è avvalsi di questa facilitazione e, se necessario, chiedere ulteriori informazioni in proposito o discutere circa casi particolari."

DICHIARAZIONE 293/96

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7

"La Commissione deplora che nel presente caso il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo alla procedura di comitato consultivo I quella di comitato di regolamentazione III. a); ritiene infatti che la procedura proposta o la procedura di gestione sia più adatta alle esigenze di questo argomento."

DICHIARAZIONE 294/96

Dichiarazione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo 9

"La Commissione provvede a trasmettere tutte le informazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, sempreché siano disponibili al momento della notifica."

DICHIARAZIONE 295/96

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 10

"Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le loro relazioni di valutazione."

DICHIARAZIONE 296/96

Dichiarazione della delegazione tedesca

"Il Governo federale rammenta la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 sull'inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi, nella quale è previsto che in ogni regolamento concernente programmi pluriennali deve figurare un articolo che stabilisce la dotazione finanziaria. Detto articolo è inteso segnatamente a garantire il rispetto delle prospettive finanziarie e ad incitare il Consiglio, la Commissione e il Parlamento a conformarsi alla disciplina di bilancio.

Il Governo federale annette estrema importanza al mantenimento di questa disposizione. In futuro, pertanto, esso subordinerà il suo accordo su regolamenti di questo tipo all'inserimento di un siffatto articolo."

DICHIARAZIONE 297/96

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) relativo all'articolo 4, n. 7, primo trattino, seconda frase

"Il Consiglio e la Commissione confermano che l'aggiunta della seconda frase non cambia alcunché al fatto che il primo trattino del n. 7 dell'articolo 4 si applica fatte salve le disposizioni applicabili in materia di perfezionamento attivo e di trasformazione in dogana."

DICHIARAZIONE 298/96

Articolo 1, paragrafo 3 relativo all'articolo 12

"Le delegazioni austriaca e olandese deplorano di non poter accettare la proposta di regolamento a causa delle obiezioni che esse muovono nei confronti della procedura di comitato scelta per le informazioni vincolanti in materia di origine.

La natura prettamente economico-politica delle norme di origine, le importanti conseguenze giuridiche per le imprese interessate per quanto riguarda le norme di origine non preferenziali, il quadro giuridico del settore, attualmente impreciso e le incertezze quanto alla sua evoluzione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, imporrebbe di trattare le nuove informazioni vincolanti in materia di origine, previste all'articolo 12 del codice doganale, in seno a un comitato di regolamentazione."

DICHIARAZIONE 299/96

"La Commissione resta fedele alla sua proposta e deplora quindi che il regolamento non recepisca l'elemento sostanziale della proposta originaria, ossia la modifica dell'articolo 220, paragrafo 1.

La Commissione ha preso debitamente atto della richiesta del Consiglio di effettuare uno studio.

Essa constata tuttavia che gli orientamenti risultanti dalla richiesta del Consiglio condurrebbero ad una modifica sostanziale della regolamentazione attuale.

La Commissione ricorda, nello stato attuale del diritto, il ruolo degli importatori che, come la Commissione ha sottolineato nel programma di lavoro sulla lotta contro le irregolarità e le frodi (COM(96) 17) e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, restano, in linea di massima, responsabili giuridicamente e finanziariamente.

Essa esaminerà tuttavia la richiesta in modo costruttivo e in considerazione anche della giurisprudenza recente della Corte, tenendo nel contempo presenti i criteri per il corretto funzionamento delle politiche comunitarie e privilegiando il miglioramento della coerenza delle norme e disposizioni attuali, nonché la necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione."
